



DECRETO N. 162 del 01.06.2021

Oggetto: Servizio di vigilanza degli impianti portuali, delle aree portuali e demaniali, presidio dei varchi di accesso, controllo di sicurezza dei passeggeri, dei veicoli, dei bagagli al seguito e della merce, da effettuarsi nei Porti di Olbia, Golfo Aranci e Porto Torres, nonché il servizio centralino da svolgersi nei Porti di Olbia e Porto Torres” - CIG:8688233CAC - annullamento in autotutela Decreto n. 116 del 20.04.2021 e atti conseguenti.

Il Presidente:

VISTA la legge 28.01.1994, n. 84 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il D.Lgs. 169/16 con il quale sono state istituite le Autorità di Sistema Portuale;

VISTO il D.M. n. 369 del 17.07.2017, con il quale il Prof. Massimo Deiana è stato nominato Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna con decorrenza 18.07.2017;

VISTO il Decreto n. 93 del 15.11.2017 di costituzione del Comitato di Gestione dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna;

VISTA la Delibera del Comitato di Gestione n. 1 del 14.02.2018, che nomina l’Avv. Natale Ditel Segretario Generale dell’AdSP del Mare di Sardegna;

VISTO il programma biennale dei servizi 2021-2023 così come aggiornato e approvato con Delibera n. 8 del Comitato di Gestione in data 25.02.2021 che prevede l’affidamento del servizio di cui trattasi;


VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante “Codice dei contratti pubblici” e ss. mm. e ii.;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss. mm. e ii.;

VISTO il vigente Regolamento di Amministrazione e contabilità;

VISTO l’O.d.S. n. 44 del 2.12.2020 con il quale è stata nominata quale Responsabile Unico del Procedimento per l’appalto in oggetto la Dott.ssa Antonella Pillitu;

VISTO il decreto n. 116 del 20.04.2021 con il quale sono stati approvati il progetto di servizio e gli atti di gara inerenti l’affidamento del “*Servizio di vigilanza degli impianti portuali, delle aree portuali e demaniali, presidio dei varchi di accesso, controllo di sicurezza dei passeggeri, dei veicoli, dei bagagli al seguito e della merce, da effettuarsi nei Porti di Olbia, Golfo Aranci e Porto Torres, nonché il servizio centralino da svolgersi nei Porti di Olbia e Porto Torres*” CIG 8688233CAC;



- VISTO** il bando di gara pubblicato in data 23.04.2021, con il quale è stato fissato quale termine di scadenza per la presentazione delle offerte il 3.6.2021 alle ore 12.00;
- PRESO ATTO** dei rilievi formulati sul bando di gara approvato con il decreto in oggetto con ricorsi notificati in data 24.05.2021 da parte degli operatori economici del settore: Soc. Cooperativa di produzione e lavoro TRE FIAMMELLE e Istituto di Vigilanza La Sicurezza Notturna S.r.l.;
- PRESO ATTO CHE** con i due ricorsi i ricorrenti lamentano, in particolare, l'illegittimità del requisito di partecipazione di capacità economico-finanziaria, stabilito dalla Stazione Appaltante nel possesso di "Fatturato, realizzato negli ultimi 3 esercizi antecedenti la data di pubblicazione del bando (anni 2017, 2018, 2019), non inferiore, per ciascun anno, all'importo posto a base di gara", per violazione dell'art. 83 del D.Lgs. 50/2016, e della mancata suddivisione dell'appalto in lotti funzionali o prestazionali, per violazione dell'art. 51 del D. Lgs. 50/2016;
- VISTO** in particolare, l'art. 83, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, primo e secondo periodo, ai sensi del quale "*Il fatturato minimo annuo richiesto ai sensi del comma 4, lettera a) non può comunque superare il doppio del valore stimato dell'appalto, calcolato in relazione al periodo di riferimento dello stesso, salvo in circostanze adeguatamente motivate relative ai rischi specifici connessi alla natura dei servizi e forniture, oggetto di affidamento. La stazione appaltante, ove richieda un fatturato minimo annuo, ne indica le ragioni nei documenti di gara*";
- PRESO ATTO** dell'interpretazione fornita da ANAC della citata disposizione di cui all'art. 83, comma 5, del D. Lgs. 50/2016 con Delibera n. 793 del 14 ottobre 2020 ove afferma "*che la soglia del fatturato complessivo e del fatturato specifico, individuata dalla non può essere superiore al doppio del valore stimato annuo dell'appalto legge*";
- VISTO** l'art. 51 comma 1, del D.Lgs. 50/2016, primo e secondo periodo, ai sensi del quale "*Nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici, sia nei settori ordinari che nei settori speciali, al fine di favorire l'accesso delle microimprese, piccole e medie imprese, le stazioni appaltanti suddividono gli appalti in lotti funzionali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera qq), ovvero in lotti prestazionali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera ggggg) in conformità alle categorie o specializzazioni nel settore dei lavori, servizi e forniture. Le stazioni appaltanti motivano la mancata suddivisione dell'appalto in lotti nel bando di gara o nella lettera di invito e nella relazione unica di cui agli articoli 99 e 139.*"
- VISTO** il Comunicato del Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione e Trasparenza del 13 aprile 2021 avente ad oggetto "*Impatto dell'emergenza sanitaria da Covid-19 sui requisiti di partecipazione alle procedure di affidamento*", con il quale l'ANAC ha invitato le Stazioni



Appaltanti a contenere il valore del fatturato richiesto in misura inferiore a quello massimo consentito dall'art. 83 del D. Lgs. 50/2016, ossia al doppio dell'importo a base d'asta;

VISTO il D.L. 31 maggio 2021, n. 77, pubblicato sulla G.U.R.I. n. 169 del 31 maggio 2021, recante "Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure";

CONSIDERATO CHE, alla luce della giurisprudenza e delle indicazioni fornite in materia dall'ANAC, le contestazioni formulate dai ricorrenti sono in parte condivisibili;

CONSIDERATO che le contestate prescrizioni del bando di gara possono avere come effetto una restrizione della platea dei partecipanti mentre è interesse della Stazione Appaltante garantire la più ampia partecipazione alla procedura di gara di operatori economici adeguatamente qualificati;

RITENUTO CHE sussistano concreti motivi di interesse pubblico tali da rendere inopportuna, o anche solo da sconsigliare, la prosecuzione della gara alla luce della normativa vigente, della giurisprudenza e degli indirizzi formulati da ANAC in materia e tenuto conto del valore e dell'importanza strategica dei servizi in appalto nonché in considerazione dei rischi legati a possibili contenziosi di durata ed esito estremamente incerti;

VISTO l'art.21-nonies della Legge 241/90 relativo all'annullamento d'ufficio;

RILEVATO che il potere di annullamento in autotutela della procedura di gara rientra nella potestà della Stazione appaltante, ove sia presente l'interesse pubblico al corretto svolgimento della gara e alla corretta individuazione dell'aggiudicatario, senza incorrere in errori di valutazione, oggettivamente evitabili, come nella fattispecie in questione;

CONSIDERATO che l'adozione di un provvedimento in autotutela rappresenta un potere e, laddove non si incida su "rapporti esauriti", un dovere in capo alla stazione appaltante da espletarsi in qualunque momento nel corso della procedura ad evidenza pubblica, in presenza di vizi tali da pregiudicare i principi di trasparenza, imparzialità, buon andamento e buona amministrazione;

CONSIDERATA, di conseguenza, la sussistenza di un interesse concreto e attuale all'annullamento del Decreto n. 116 del 20.04.2021 e all'indizione di una nuova procedura per l'affidamento dei servizi di cui trattasi;

SENTITO il R.U.P.;

SENTITO il Segretario Generale;

VISTI gli atti d'ufficio;

RITENUTO di dover provvedere in merito;



DECRETA

- 1- di annullare in autotutela, per le motivazioni di cui in premessa, il Decreto n. 116 del 20.04.2021 e gli atti conseguentemente posti in essere dall'Amministrazione;
- 2- di dare mandato al R.U.P. a provvedere alle pubblicazioni e comunicazioni previste dalla normativa vigente.

Il Segretario Generale
Avv. Natale Ditel

Il Presidente
Prof. Avv. Massimo Deiana